

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 14/2007.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 27 febbraio 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di Piombino è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6 comma 4 come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997 è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari dal 2002 al 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2002 al 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2002 al 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Piombino, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Ruggero Antonietti

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 2 marzo 2007.

IL DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI PIOM-
BINO PER GLI ESERCIZI DAL 2002 AL 2005

S O M M A R I O

1. Premessa	Pag.	13
2. Quadro normativo di riferimento	»	14
3. Origini ed evoluzione del sistema portuale di Piombino ...	»	18
4. Organi di amministrazione	»	20
5. Personale	»	25
6. Incarichi e consulenze	»	29
7. Programmazione	»	30
8. Attività	»	37
9. Gestione finanziaria	»	53
10. Considerazioni conclusive	»	73

PAGINA BIANCA

1 - Premessa

Il presente referto, che si trasmette al Parlamento, ha per oggetto il risultato del controllo eseguito nei modi previsti dall'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 2002, 2003, 2004 e 2005 – e sui fatti più significativi accaduti successivamente - dell'Autorità portuale di Piombino, istituita, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il D.P.R. 20 marzo 1996.

Il precedente referto relativo agli esercizi dal 1997 al 2001 è stato pubblicato in Atti parlamentari (XIV legislatura, Doc. XV, n. 136).

2 - Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Piombino si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto con la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successivamente modificato ed integrato, i cui aspetti di maggior rilievo riguardano:

- la natura delle Autorità portuali, di enti con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio, la cui gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento di contabilità¹;
- la sottoposizione del rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti²;
- la separazione della titolarità delle funzioni pubblicistiche, attribuite alle Autorità portuali, dall'esercizio delle attività imprenditoriali nell'ambito dei porti, affidato a soggetti privati;
- la classificazione dei porti sede di Autorità portuali come porti di rilevanza economica internazionale o quanto meno nazionale³;
- il divieto per i nuovi organismi di svolgere attività imprenditoriali nell'ambito del porto, salva la possibilità, prevista con disposizione esplicita, di costituire o partecipare a società per lo svolgimento di attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali;
- l'inapplicabilità alle Autorità portuali delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, fatta eccezione per la disciplina sulla mobilità del personale contenuta negli artt. 32, 33, 34 e 35, ora riprodotta negli artt. dal 30 al 34 del decreto legislativo n. 165/2001⁴.

Nel quadro normativo, costituito dalla legge fondamentale 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, si inserisce una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

¹ Art. 6, c. 2, della legge n.84 del 1994.

² Secondo la determinazione della Corte - Sezione del controllo sugli enti - n. 22 del 17-28 maggio 2002, il controllo, essendo successivo, va esercitato nei modi previsti dagli artt. 2, 7 e 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259; mentre in precedenza il controllo sugli enti portuali era concomitante ed era esercitato ai sensi dell'art. 12 di detta legge n. 259 del 1958.

³ Lo stabilisce il comma 1-bis dell'art. 4 della legge n. 84 del 1994, introdotto dalla legge n. 30 del 1998 (vedi nota 2), secondo il quale i porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle due classi della categoria II.

⁴ Artt. 6, c. 2, e 23, c.2 della legge n. 84 del 1994, come modificati dal d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647.

- il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494, che dispone, fra l'altro, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni demaniali marittime, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647, che ha operato (artt. 1, 2 e 16) una rivisitazione della legge fondamentale del 1994;
- il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30, che modifica alcuni punti della legge di riordino del 1994;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112⁵, con il quale (art. 105) sono state escluse dal conferimento alle Regioni ed agli enti locali le funzioni attribuite alle Autorità portuali dalla legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, precisando, altresì, che il conferimento, per il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il D.P.C.M. 21 dicembre 1995;
- la legge 30 novembre 1998, n. 413, che prevede (art. 9) il finanziamento di un programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, con possibilità per le Autorità portuali, ai fini degli interventi alle infrastrutture, di contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie con onere a carico del bilancio dello Stato per 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2000⁶;
- la legge 7 dicembre 1999, n. 472, che ha modificato gli artt. 18 e 25 della legge n. 84 del 1994, stabilendo, in materia di concessioni, che il Ministro dei trasporti e della navigazione⁷, di concerto con quello delle finanze⁸, fissano con proprio decreto le forme di pubblicità da rispettare nell'affidamento delle concessioni di aree e banchine ed indicano la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità portuali concedenti, le modalità di rinnovo ovvero di

⁵ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

⁶ Il proseguimento del programma è stato finanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36), per l'importo di 34 milioni di euro per il 2003 e 64 milioni di euro per il 2004.

⁷ Attualmente il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti.

⁸ Attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze.

- cessione degli impianti a nuovo concessionario, nonché i limiti dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare⁹, e, nel settore assistenziale, la possibilità di imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci, nonché delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali, un contributo, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, destinato all'assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie;
- la legge 30 giugno 2000, n. 186¹⁰, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
 - l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli

⁹ La precedente formulazione della norma prevedeva che con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello delle finanze venissero fissati "i limiti dei canoni" che i concessionari erano tenuti a versare in rapporto a nuovi parametri in linea con i concetti comunitari di imprenditorialità, di valorizzazione delle potenzialità economiche dei beni dati in concessione e di libera concorrenza.

¹⁰ Emanata in seguito alla decisione della Commissione della Comunità europea del 21 ottobre 1997, che ha dichiarato incompatibile, con gli artt. 86 e 90 del Trattato, l'art. 17 della legge n. 84 del 1994.